

Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Modifica del 16 gennaio 2013

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

ordina:

I

L'ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995¹ concernente la navigabilità degli aeromobili è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «regolamento (CE) n. 1592/2002» è sostituita con l'espressione «regolamento (CE) n. 216/2008»; eventuali note a piè di pagina relative a questa espressione non sono modificate.

Art. 1 cpv. 2

² Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera³:

- a. regolamento (CE) n. 2042/2003⁴;
- b. regolamento (CE) n. 216/2008⁵;
- c. regolamento (UE) n. 748/2012⁶.

¹ RS 748.215.1

² RS 0.748.127.192.68

³ La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'allegato all'Accordo sul trasporto aereo e può essere consultata o richiesta all'UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

⁴ Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 nov. 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

⁵ Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 feb. 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.

⁶ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione).

Art. 4 Esigenze

¹ L'UFAC fissa caso per caso:

- a. le esigenze applicabili allo sviluppo di aeromobili nonché ai loro motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti;
- b. le condizioni per il riconoscimento delle certificazioni delle imprese di progettazione secondo l'allegato I parte 21 sezione A capitolo J del regolamento (UE) n. 748/2012⁷; al riguardo, l'UFAC emana direttive sotto forma di comunicazioni tecniche (art. 50).

² La costruzione di aeromobili, dei loro motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti è disciplinata dall'ordinanza del DATEC del 5 febbraio 1988⁸ concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA).

Art. 19 cpv. 1 lett. e

¹ L'esercente o la persona a cui l'esercente ha affidato la manutenzione deve tenere aggiornato l'incarto tecnico per ogni aeromobile nonché per i motori e le eliche. Questo incarto deve contenere di norma i documenti e le indicazioni seguenti:

- e. i certificati di manutenzione e i pertinenti rapporti di lavoro;

Art. 24, rubrica, nonché cpv. 1 lett. f

Manutenzione necessaria per la messa in circolazione e conferma dell'avvenuto controllo della navigabilità

¹ Fatto salvo l'articolo 41, un aeromobile è messo in circolazione unicamente se:

- f. è munito di una conferma valida dell'UFAC dell'avvenuto controllo della navigabilità.

Art. 25 cpv. 2 lett. e

² In particolare, sono considerati documenti di manutenzione necessari al mantenimento della navigabilità e dell'idoneità all'impiego:

- e. i programmi di manutenzione approvati dall'UFAC.

Art. 32 cpv. 2 e 3, frase introduttiva

² I lavori di manutenzione complessi su tutti gli altri velivoli, su motoalianti con una massa massima ammissibile al decollo superiore a 1200 kg, su elicotteri nonché tutti i lavori di manutenzione sugli aeromobili utilizzati regolarmente per scopi di addestramento possono essere eseguiti o certificati da imprese di manutenzione di cui all'ordinanza del DATEC del 19 marzo 2004⁹ concernente le imprese di manuten-

⁷ Conformemente al n. 3 dell'allegato all'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

⁸ RS 748.127.5

⁹ RS 748.127.4

zione di aeromobili (OIMA). Su richiesta, l'UFAC può autorizzare deroghe a questa regola.

³ I lavori di manutenzione complessi su aeromobili e motoalianti con una massa massima ammissibile al decollo fino a 1200 kg nonché tutti gli altri lavori di manutenzione non complessi su aeromobili ed elicotteri possono essere eseguiti o certificati da:

Art. 33 cpv. 1 lett. c

¹ I lavori di manutenzione complessi su alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni possono essere eseguiti o certificati da:

- c. il personale di manutenzione d'aeromobili sempreché:
 1. sia abilitato conformemente all'allegato III al regolamento (CE) n. 2042/2003¹⁰ o all'OPMA¹¹; e
 2. disponga dei documenti di manutenzione, dell'attrezzatura e delle apparecchiature necessari.

Art. 34 cpv. 3 e 4, primo periodo

³ Oltre al personale di manutenzione abilitato, l'UFAC può abilitare l'esercente di un aeromobile della categoria speciale «autocostruzioni» o un esperto da lui designato a eseguire, sorvegliare e certificare personalmente determinati lavori di manutenzione secondo i documenti di manutenzione. Stabilisce l'estensione e le condizioni di tale abilitazione. Può sorvegliare i lavori di manutenzione.

⁴ Per la manutenzione di un aeromobile delle sottocategorie «storico» e «limitato», l'esercente può avvalersi oltre che del personale di manutenzione abilitato anche di altri esperti. ...

Art. 38 cpv. 1

¹ Dopo aver eseguito lavori di manutenzione complessi a seguito di un incidente, di un disturbo tecnico o di una sollecitazione anormale dell'aeromobile, l'UFAC può chiedere un rapporto di lavoro.

Art. 44 cpv. 1 e 6

¹ L'UFAC distingue tra grandi e piccole modifiche del tipo.

⁶ Emana direttive sotto forma di comunicazioni tecniche (art. 50) concernenti:

- a. la distinzione tra grandi e piccole modifiche;
- b. le relative procedure;
- c. i necessari documenti di tipo.

¹⁰ Conformemente al n. 3 dell'allegato all'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

¹¹ RS 748.127.2

Art. 54c Disposizione transitoria della modifica del 1° febbraio 2013

Le abilitazioni di cui all'articolo 34 capoverso 3 della versione del 14 luglio 2008¹² sono valide fino al 31 dicembre 2014.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2013.

16 gennaio 2013

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard

¹² RU **2008** 3629